

La partecipazione dei lavoratori e la Società Europea, tra solida ambizione e fragile realtà

Sommario: 1. Introduzione; 2. Crisi, solidarietà e cooperazione; 3. La partecipazione "è bella" (in sé) e, ora, "di moda": ma di cosa stiamo parlando?; 4. Il paradigma costituzionale: l'art. 46 ed il diritto dei lavoratori di "*collaborare alla gestione dell'impresa*"; 5. Il modello di riferimento: la *Mitbestimmung* tedesca negli organi societari; 6. Il "richiamo" della Germania nelle proposte Europee dei primi anni '70; 7. Il necessario compromesso: la Società Europea "*in books*", tra Regolamento 2157/2001/CE e Direttiva 2001/86/CE; 8. La Società Europea "*in action*": la reale diffusione del modello in Europa...; 9. ...e in Italia: la delega *ex art. 4*, comma 62, lett. f) L. 92/2012 quale esempio di disposizione "ad aziendam"?; 10. Considerazioni conclusive: il ruolo dello Stato nella promozione di un modello, "strong" or "weak" State intervention e rispetto della "*substructure*"?

Ambiti di interesse per la "Legal Theory and Philosophy": a) l'importanza del piano semantico/testuale e l'impatto notevole di modifiche – apparentemente – marginali; b) Law in Action vs. Law in Books; c) Eterogenesi dei fini e "accanimento – più o meno – terapeutico" del Legislatore; d) *Legal transplant* e *substructure*: come promuovere un modello? *Living tree* vs. *Dismal Swamp*?

Riferimenti:

- i. La "partecipazione", anzi, la "collaborazione", nell'articolo 46 della Costituzione Italiana:
 - Versione III Sottocommissione Assemblea Costituente: "*E' compito dello Stato assicurare il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera*".
 - Versione finale: "*ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle imprese*".
- ii. La "partecipazione" ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. k) della Direttiva sulla Società Europea (Dir. 2001/86/CE):
"*strumento di influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante: - il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società; - il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi*".
- iii. L'art. 4, comma 62 L. 92/2012 ("Legge Fornero"):

obiettivo: "conferire organicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale";

strumento: delega al Governo, di durata semestrale (ergo, scaduta), "ad adottare...uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivabili attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi":


- a) "individuazione di obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti di organizzazioni sindacali...nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori";
- b) "previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o misti...";
- c) "istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie", non solo "quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale...", ma anche "le forme di remunerazione collegate al risultato";
- d) "controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza";
- e) "previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato dei piani industriali...";
- f) "previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea...che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza...possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo...";
- g) "previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa".

iv. L'ulteriore "accanimento" nei confronti della Società Europea: art. 25, comma 2 D.L. 18.10.2012, n. 79 ("Start Up innovativa"):

"Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero una Societas Europaea, residente in Italia...le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti":

- b) "è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi";
- c) "ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia";
- g) "...non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda";

Total number of registered European Companies (SEs) by year of establishment (2004–2013)




Data: European Company (SE) Database, <http://ecdb.worker-participation.eu> (1 October 2013)

1 966 European Companies (SEs), registered in 25 countries

Number of SEs per country

 Number of identified SEs with >5 employees
 (n=269)




Data: European Company (SE) Database, <http://ecdb.worker-participation.eu> (1 October 2013)

Employee involvement in SEs (n=1966)

“Information and consultation procedures at transnational level should (...) be ensured in all cases of creation of an SE”

SE Directive, recital 6




- SEs with no involvement rights or unknown
- SEs only with information and consultation rights
- SEs with information, consultation and participation rights

Employee involvement is the exception, not the rule in SEs.

Data: European Company (SE) Database, <http://ecdb.worker-participation.eu> (1 October 2013)

Cross-border transfer of seat of SEs (2004-2013)



Red: out (from)
Green: in (to)

74 (4%) of the currently registered SEs have moved their seat.

Data: European Company (SE) Database,
<http://ecdb.worker-participation.eu>
1 October 2013)